



Al Ministro delle infrastrutture e dei trasporti

VISTO il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e successive modifiche ed integrazioni, recante *«Riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59»*, ed in particolare gli articoli 41 e ss.;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 30 ottobre 2023, n. 186, recante *«Regolamento recante l'organizzazione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti»*;

VISTO il decreto ministeriale del 30 maggio 2024, n. 151, recante *«Individuazione del numero e dei compiti degli Uffici dirigenziali di livello non generale del Ministero delle infrastrutture e trasporti, nell'ambito degli uffici dirigenziali di livello generale della struttura organizzativa del Ministero medesimo»*;

VISTA la legge 19 marzo 1990, n. 55, e successive modifiche e integrazioni, concernente disposizioni per la prevenzione della delinquenza di tipo mafioso e di altri gravi forme di manifestazioni di pericolosità sociale;

VISTO il decreto-legge 25 marzo 1997, n. 67, convertito, con modificazioni, nella legge 23 maggio 1997, n. 135 e successive modifiche ed integrazioni, recante *«Disposizioni urgenti per favorire l'occupazione»* e, in particolare, l'articolo 13;

VISTO il decreto ministeriale del 15 aprile 2002, recante *«Istituzione del servizio per l'Alta Sorveglianza delle Grandi Opere»*;

VISTO il decreto legislativo del 9 aprile 2008, n. 81 *«Testo unico sulla salute e sicurezza sul lavoro»* e successive modifiche ed integrazioni;

VISTO il decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, recante *«Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 13 agosto 2010, n. 136»* e successive modifiche ed integrazioni;

VISTO il decreto ministeriale del 31 maggio 2019, n. 226, recante *«revisione della «Struttura tecnica di missione per l'indirizzo strategico, lo sviluppo delle infrastrutture e l'Alta Sorveglianza» e SASGO»*;

VISTO il decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32, recante *«disposizioni urgenti per il rilancio del settore dei contratti pubblici, per l'accelerazione degli interventi infrastrutturali, di rigenerazione urbana e di ricostruzione a seguito di eventi sismici»* (c.d. decreto sblocca cantieri) e convertito con modificazioni dalla legge 14 giugno 2019, n. 55;

VISTO il decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, recante *«Misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitale»* (c.d. decreto semplificazioni), convertito con modificazioni dalla legge 11 settembre 2020, n. 120;

VISTO il decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36 *«Nuovo codice dei contratti pubblici»* e successive modifiche e integrazioni;

VISTO il decreto legislativo 31 dicembre 2024, n. 209, recante *«Disposizioni integrative e correttive al codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36»*;

VISTO il decreto del 26 febbraio 2025 del Ministro dell'interno di concerto con il Ministro della giustizia e con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 59 del 12 marzo 2025, recante *«Composizione e modalità di funzionamento del Comitato di coordinamento incaricato del monitoraggio delle infrastrutture e degli insediamenti prioritari per la prevenzione e la repressione di tentativi di infiltrazione mafiosa»*;

CONSIDERATO che l'articolo 223, comma 2, lett. h) del decreto legislativo 31 marzo 2023 n. 36 prevede che il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti verifichi *«l'avanzamento dei lavori anche attraverso sopralluoghi tecnico-amministrativi presso i cantieri interessati, previo accesso agli stessi; a tal fine può avvalersi, ove necessario, del Corpo della Guardia di finanza, mediante la sottoscrizione di appositi protocolli di intesa e del Servizio per l'alta sorveglianza sulle grandi opere istituito con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 15 aprile 2002, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 54 del 5 marzo 2004»*;

RITENUTO che, per prevenire il verificarsi di tipologie di minaccia sia alla sicurezza fisica dei cantieri sia di coloro che negli stessi prestano la propria attività, è opportuno anche apprestare adeguate forme di sorveglianza *«in loco»*, specie con riferimento alle opere di maggior rilevanza;

CONSIDERATO che, con il citato decreto ministeriale del 30 maggio 2024, n. 151, è stata attribuita alla Divisione 2 della Direzione generale per gli affari legali, societari e contratti pubblici, l'attività *«amministrativa di sorveglianza sulle grandi opere tesa ad evitare tentativi di infiltrazioni mafiose attraverso il Servizio per l'alta sorveglianza sulle grandi opere (SASGO)»*;

CONSIDERATO che il già menzionato decreto interministeriale del 26 febbraio 2025, all'articolo 8, comma 5, attribuisce le attività di monitoraggio di competenza del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti al Servizio per l'alta sorveglianza sulle grandi opere con le modalità di cui al decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 15 aprile 2002;

CONSIDERATO che l'articolo 7, comma 1, del decreto ministeriale del 31 maggio 2019, n. 226, prevede che *«le funzioni di alta sorveglianza delle grandi opere sono svolte dal Servizio per l'alta sorveglianza delle grandi opere, di cui al decreto ministeriale del 15 aprile 2002, con il supporto della Struttura tecnica di missione»*;

RILEVATO che, per l'espletamento di tali funzioni, il Servizio per l'alta sorveglianza delle grandi opere può ottenere dalle competenti autorità l'avvalimento di personale appartenente alle Forze di polizia, agli ispettorati del lavoro ed agli enti locali tramite convenzioni di avvalimento e/o di collaborazione, nonché proporre l'introduzione nei capitolati di gara dell'onere di appositi progetti di difesa passiva e sicurezza delle opere;

RITENUTO che, a seguito della riorganizzazione di questo Ministero prevista dai menzionati decreti del Presidente del Consiglio dei ministri 30 ottobre 2023, n. 186 e decreto ministeriale 30 maggio 2024, n. 151, sia opportuno apportare modifiche ed integrazioni al citato decreto ministeriale del 15 aprile 2002, al fine di ridefinire l'organizzazione e il funzionamento del Servizio per l'alta sorveglianza delle grandi opere.

DECRETA

Art. 1

L'articolo 1 del decreto ministeriale del 15 aprile 2002 di «*Istituzione del Servizio per l'alta sorveglianza delle grandi opere*» è sostituito dal seguente:

1. Presso il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti opera il «*Servizio per l'alta sorveglianza per le grandi opere*» (di seguito anche “SASGO” o “Servizio”), il quale è organicamente collocato nell’ambito della Direzione generale per gli affari legali, societari e contratti pubblici, del Dipartimento per gli affari generali e la digitalizzazione.
2. Il Servizio fa capo ad un unico direttore-responsabile che, in raccordo con il Direttore generale della direzione affari legali, societari e i contratti pubblici del Ministero, svolge l’attività amministrativa di sorveglianza sulle grandi opere tesa ad evitare tentativi di infiltrazioni mafiose.
3. Il Servizio riferisce, con cadenza semestrale, lo stato delle attività svolte all’Ufficio di Gabinetto e al Comitato di coordinamento di cui al citato decreto del 26 febbraio 2025 del Ministro dell’interno di concerto con il Ministro della giustizia e con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti.
4. Il Servizio, nell’ambito delle proprie competenze, opera, inoltre, a supporto della Struttura tecnica di missione e delle altre strutture ministeriali centrali e periferiche.
5. I Commissari straordinari per le grandi opere possono avvalersi, per le visite *in loco*, del SASGO.

Art. 2

L'articolo 2 del decreto ministeriale del 15 aprile 2002 è sostituito dal seguente:

1. Il direttore del Servizio è nominato dal Ministro tra i dirigenti con incarico dirigenziale di livello generale del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.
2. Il direttore del Servizio propone al Ministro delle infrastrutture e dei trasporti la nomina del personale di elevata specializzazione, assicurandone la multidisciplinarietà delle professioni necessarie. In particolare, il Servizio sarà composto da esperti con professionalità tecnico-giuridica-ispettiva e con specifica esperienza in materia di controllo o contrasto alle varie forme di irregolarità economico finanziaria nella realizzazione delle opere pubbliche; esperti di gestione amministrativa e specialisti nella normativa comunitaria del settore; esperti in materia di appalti pubblici, vigilanza e sicurezza sul lavoro; nonché tecnici con esperienza diretta nella gestione del processo di realizzazione delle opere pubbliche e dell’alta sorveglianza.
3. All’assistenza informatica del Servizio provvede la Direzione generale per la digitalizzazione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.
4. Al direttore e ai componenti del Servizio non spetta alcun compenso né gettoni di presenza o emolumenti simili. È previsto il rimborso di eventuali spese di missione di servizio - capitolo di spesa 1617 “Spese per acquisto di beni e servizi”, P.G. 2 “Missioni all’interno” e P.G. 3 “Missioni all’estero”, allocato nello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti (M/P/A 32/3/5) - secondo le norme vigenti in materia per i dipendenti delle Amministrazioni dello Stato e nel rispetto di quanto previsto nel regolamento sui viaggi di servizio prot. n. 51546 del 6 novembre 2023 già adottato in questo Ministero. È prevista altresì

la corresponsione di eventuali compensi di lavoro straordinario. Tali spese di missione e i compensi li lavoro straordinario, sono autorizzati a valere nei limiti di disponibilità delle relative risorse attribuite alla Direzione generale per gli affari legali, societari e i contratti pubblici.

Art. 3

Il comma 2 dell'articolo 3 del decreto ministeriale del 15 aprile 2002 è sostituito dal seguente:

2. Al Servizio sono sottoposti, a fini consultivi, i progetti predisposti per la difesa e la sicurezza di ciascuna opera i cui oneri sono espressamente previsti nei quadri economici di ogni intervento.

Art. 4

All'articolo 4 del decreto ministeriale del 15 aprile 2002 sono apportate le seguenti modifiche:

- al comma 1, lett. a), le parole “dei capitali” sono sostituite dalle seguenti: “delle risorse economiche nel caso di interventi finanziati con fondi di natura non pubblica”;
- le lettere b) e c) del comma 1 sono soppresse;
- al comma 1, lett. d), dopo la parola “sorveglianza” sono inserite le seguenti “d’intesa con il Responsabile unico del procedimento o con il direttore dei lavori”;
- dopo il comma 1, è inserito il seguente:

1-bis. Rientrano tra le competenze del Servizio:

- a) la ricezione delle interdittive antimafia pervenute al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e la trasmissione alle Strutture interessate;
- b) la segnalazione ai competenti Organi di vigilanza di cui all'art. 13 del d. lgs. del 9 aprile 2008, n. 81 e successive integrazioni e modifiche. di manifeste violazioni rilevate durante lo svolgimento delle attività del Servizio;
- c) la verifica, durante gli accessi nei cantieri, della presenza di società che hanno ricevuto i provvedimenti di interdizione relativamente alla c.d. “*patente a punti edilizia*” di cui all'articolo 27 del d.lgs. del 9 aprile 2008, n. 81.

Il comma 2 è sostituito dal seguente:

2. Per l'espletamento delle sopra indicate attività, il Servizio può richiedere la collaborazione ovvero stipulare accordi ai sensi dell'art. 15 della legge 7 agosto 1990, n. 241 con:
 - a) le articolazioni della Guardia di finanza, dell'Arma dei carabinieri, della Polizia di Stato, nonché degli altri Corpi specializzati di Polizia delle Regioni ed enti locali;
 - b) le articolazioni e gli uffici preposti alla sicurezza del lavoro e alla tutela dei lavoratori;
 - c) le articolazioni e gli uffici preposti alla sorveglianza sull'esecuzione dei progetti e sulla realizzazione delle opere.

I commi 3 e 4 sono soppressi.

Art. 5

All'articolo 5 del decreto ministeriale del 15 aprile 2002 sono apportate le seguenti modifiche:

- a) al comma 1, le parole “sulla base di apposito progetto approvato” sono soppresse.
- b) Il comma 2 è sostituito dal seguente:

2. L'indicazione di cui al comma 1 avviene sentiti i competenti uffici del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e della Struttura tecnica di missione per l'indirizzo strategico, lo sviluppo delle infrastrutture e l'alta sorveglianza in merito a tutte le grandi opere di importanza strategica, tra le quali sono ricompresi gli interventi infrastrutturali caratterizzati da un elevato grado di complessità progettuale, da una particolare difficoltà esecutiva o attuativa, da complessità delle procedure tecnico-amministrative ovvero che comportano un rilevante impatto sul tessuto socio-economico a livello nazionale, regionale o locale e la contestuale nomina di Commissari straordinari per la realizzazione degli interventi medesimi.
- c) Il comma 3 è soppresso.

Art. 6

L'articolo 6 del decreto ministeriale del 15 aprile 2002 è soppresso.

Art. 7

All'articolo 7 del decreto ministeriale del 15 aprile 2002 dopo il comma 2 è inserito il seguente:

3. Il SASGO, inoltre, dispone di un proprio sistema digitale di protocollazione e conservazione dei propri documenti.

Art. 8

Il presente decreto è trasmesso agli organi di controllo per la registrazione ed entra in vigore il giorno successivo alla data della sua pubblicazione sul sito istituzionale del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.

Sen. Matteo Salvini